SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 settembre 2002, n. **192.**

Proroga di termini nel settore dell'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione in materia, anche in merito alla praticabilità di interventi promozionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: «per un periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2002»;

b) il comma 2 dell'articolo 1 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 1 la parola: «Al» è sostituita dalle seguenti: «Trenta giorni prima della scadenza del».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0223

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2002.

Concessione di alcuni assegni straordinari vitalizi, ai sensi della legge n. 440/1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di € 12.000,00 annui a ciascuna delle seguenti persone: sig.ra Annita Cerquetti, cantante lirica, sig. Franco Citti, attore e sig. Maria del Carmelo Ferdinando Gaetano Samonà, detto «Pupino» o «Mario» Samonà, pittore, che possiedono i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2002;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dall'11 luglio 2002, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro dodicimila/00 a ciascuna delle seguenti persone: sig.ra Annita Cerquetti, cantante lirica, nata a Montecosaro (Macerata) il 13 aprile 1931, sig. Franco Citti, attore, nato a Roma il 23 aprile 1935 e sig. Maria del Carmelo Ferdinando Gaetano Samonà, detto «Pupino» o «Mario» Samonà, pittore, nato a Palermo il 19 luglio 1925.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 49

02A10940

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 luglio 2005, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.928 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 8 e 24 gennaio, 11 febbraio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 luglio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 luglio 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 2002.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla franche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2002, entro le ore 11 del giorno 29 agosto 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 gennaio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 gennaio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 agosto 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 settembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 settembre 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 gennaio 2002, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità

previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A11079

DECRETO 29 luglio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° agosto 2009, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.928 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 24 luglio 2002 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° agosto 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° agosto 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 luglio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 luglio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 24 luglio 2002, entro le ore 11 del giorno 29 agosto 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 24 luglio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una

richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 24 luglio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 agosto 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 settembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 settembre 2002.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno scritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1.) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 24 luglio 2002, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di revisione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A11080

DECRETO 29 luglio 2002.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.928 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2013, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (ope-

razioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono anotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 agosto 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'I-

talia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai tini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 agosto 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 settembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolameni nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 2 settembre 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per trentadue giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6.) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A11081

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti simvastatina.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 2 luglio 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo simvastatina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di simvastatina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo simvastatina di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo simvastatina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.2. *Posologia e modo di somministrazione.*

Integrare con: terapia concomitante - Per i pazienti che assumono ... amiodarone in concomitanza a simvastatina, vedere 4.4 - Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso - Effetti sulla muscolatura.

4.4. *Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.*

Integrare con: effetti sulla muscolatura - Secondo capoverso: il rischio di miopatia è correlato alla dose.

Ultimo capoverso: il rischio di miopatia/rabdomiolisi è notevolmente aumentato dall'uso concomitante di simvastatina a dosi elevate e amiodarone. Pertanto per i pazienti che assumono simvastatina in tempia concomitante con amiodarone, il dosaggio di simvastatina non deve superare i 20 mg/die (vedere 4.5 - Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione).

4.5. *Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione.*

Integrare con: penultimo capoverso: il rischio di miopatia è aumentato notevolmente dalla somministrazione concomitante di dosi elevate di simvastatina, al dosaggio di 80 mg/die, e amiodarone. Nel corso di uno studio clinico non ancora concluso è stato osservato un aumento del rischio di miopatia di 10 volte, da 0,5% a 5,4%, nei pazienti trattati con simvastatina al dosaggio di 80 mg e amiodarone. Pertanto nei pazienti che assumono simvastatina in terapia concomitante con amiodarone, il dosaggio di simvastatina non deve superare i 20 mg/die (vedere 4.4 - Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso - Effetti sulla muscolatura).

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Precauzioni.

Integrare con: effetti sulla muscolatura - Secondo capoverso: il rischio di miopatia aumenta con l'aumentare della dose.

Ultimo capoverso: il rischio di miopatia/rabdomiolisi è inoltre notevolmente aumentato dall'uso concomitante di dosi elevate di simvastatina, al dosaggio di 80 mg/die, e amiodarone. Pertanto nei pazienti che assumono simvastatina in terapia concomitante con amiodarone, il dosaggio di simvastatina non deve superare i 20 mg/die.

Interazioni.

Integrare con: ... amiodarone (un farmaco usato nella terapia delle alterazioni del battito cardiaco), ...

Dosaggio, modo e tempi di somministrazione.

Integrare con: terapia concomitante. Per i pazienti che assumono ... amiodarone in concomitanza a simvastatina, vedere precauzioni - Effetti sulla muscolatura.

02A10887

DECRETO 7 agosto 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti amiodarone cloridrato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 2 luglio 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo amiodarone cloridrato;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di amiodarone cloridrato;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo amiodarone cloridrato di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo amiodarone cloridrato autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data

di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.2. *Posologia e modo di somministrazione.*

Integrare con: terapia concomitante - Per i pazienti che assumono amiodarone in concomitanza a inibitori dell'HMG-CoA redattasi (statine), (vedere paragrafi 4.3 - Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso e 4.5 - Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione).

4.3. *Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.*

Integrare con: nel corso di uno studio clinico non ancora concluso è stato osservato un aumento del rischio di miopatia di 10 volte nei pazienti trattati con simvastatina alla dose di 80 mg/die e con amiodarone. Pertanto nei pazienti che assumono amiodarone in associazione a simvastatina, il dosaggio di Simvastatina non deve superare i 20 mg/die (vedere 4.5 - Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione).

La possibile interazione di amiodarane con le altre statine non è nota.

Si suggerisce comunque una particolare attenzione quando amiodarane viene somministrato in associazione agli inibitori dell'HMG - CoA redut-tasi (statine).

4.5. *Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione.*

Integrare con: farmaci metabolizzati dal citocromo P450 3A4 - Quando tali farmaci sono co-somministrati con amiodarone, inibitore del CYP 3A4, si può verificare un innalzamento delle loro concentrazioni plasmatiche che comporterebbe un possibile aumento della loro tossicità.

L'associazione di amiodarone con alte dosi di simvastatina aumenta notevolmente il rischio di miopatia (vedi paragrafo 4.3 - Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso).

La possibile interazione di amiodarane con le altre statine non è nota.

Si suggerisce comunque una particolare attenzione quando amiodarane viene somministrato in associazione agli inibitori dell'HMG - CoA reduttasi (statine).

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Precauzioni.

Integrare con: l'associazione di amiodarone con alte dosi di simvastatina aumenta notevolmente il rischio di miopatia. Pertanto nei pazienti che assumono amiodarone in associazione a simvastatina, il dosaggio di simvastatina non deve superare i 20 mg/die.

Interazioni farmacologiche e interazioni di qualsiasi altro genere.

Integrare con: farmaci metabolizzati dal citocromo P450 3A4 - Quando tali farmaci sono co-somministrati con amiodarone, inibitore del CYP 3A4, si può verificare un innalzamento delle loro concentrazioni plasmatiche che comporterebbe un possibile aumento della loro tossicità.

L'associazione di amiodarone con alte dosi di simvastatina aumenta notevolmente il rischio di miopatia. Pertanto nei pazienti che assumono amiodarone in associazione a simvastatina, il dosaggio di simvastatina non deve superare i 20 mg/die.

La possibile interazione di amiodarane con le altre statine non è nota.

Si suggerisce comunque una particolare attenzione quando amiodarane viene somministrato in associazione agli inibitori dell'HMG - CoA reduttasi (statine).

Dose, modo e tempi di somministrazione.

Integrare con: terapia concomitante - Per i pazienti che assumono amiodarone in concomitanza a smvastatina, vedere i paragrafi precauzioni e interazioni.

02A10919

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia Roma e Lazio - Nettuno '90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Nettuno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 novembre 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia Roma e Lazio - Nettuno '90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nettuno (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia Roma e Lazio - Nettuno '90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nettuno (Roma), via Passo del Mandriolo n. 4, costituita in data 18 gennaio 1990 con atto a rogito del notaio dott. Arcangelo Russo di Nettuno (Roma), omologato dal tribunale di Velletri con decreto 16 febbraio 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile

e il dott. Giuseppe Aquino con studio in Nettuno (Roma), piazza Mazzini n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A10917

DECRETO 26 luglio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Me.Ci. soc. coop. a r.l.», in Gragnano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 2001, con il quale la società cooperativa «Co.Me.Ci. soc. coop. a r.l.», con sede in Gragnano (Napoli), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Mucciolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 23 marzo 2001 con la quale il dott. Mucciolo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. Mucciolo;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Biagio Galluccio nato a Casoria (Napoli) il 27 febbraio 1964 con studio in Napoli via Santa Lucia n. 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Me.Ci. soc. coop. a r.l.», con sede in Gragnano (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Luigi Mucciolo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10918

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori orticoli di Milano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la richiesta di liquidazione coatta amministrativa del 10 dicembre 2001 da parte del liquidatore della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa produttori orticoli di Milano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Milano (codice fiscale n. 00870250156) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Diego Moscato, nato a Napoli il 12 giugno 1969 domiciliato in Milano, via Torino n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10920

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Full Service coop. sociale a r.l.», in Favaro Veneto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dall'associazione di rappresentanza, in data 22 novembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Full Service coop. sociale a r.l.», con sede in Favaro Veneto (Venezia) (codice fiscale n. 02891730273), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Ugo Zanetti, nato a Padova il 4 maggio 1961, ivi residente in via G. Prati n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10922

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Bragosso - Società cooperativa a r.l.», in Porto Viro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dall'associazione di rappresentanza, in data 21 settembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Bragosso - Società cooperativa a r.l.», con sede in Porto Viro (Rovigo), in liquidazione (codice fiscale n. 00813350295), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Francesco Tapparello, nato a Piove di Sacco il 4 aprile 1962, ivi domiciato in viale Madonna delle Grazie n. 5/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10923

DECRETO 1º agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Tre Enne - Società cooperativa a responsabilità limitata a r.l.», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 gennaio 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Tre Enne - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma) (codice fiscale n. 05504911008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Rosario Siervo, nato a Lagonegro (Potenza) l'8 marzo 1972, domiciato in Roma, Lungotevere Thaon di Revel n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1º agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10924

DECRETO 2 agosto 2002.

Revoca dell'autorizzazione ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza all'organismo «Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a.», in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
E
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto il decreto 23 aprile 1998 di autorizzazione alla certificazione CE all'organismo Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a., con sede legale in viale Strozzi, 1 - 50129 Firenze, per i prodotti numeri 1), 2) e 3) di cui all'allegato IV, lettera B - Componenti di sicurezza;

Vista la nota dell'azienda Firenze tecnologia - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze del 13 settembre 2001, prot. n. CE 371/01, acquisita in atti di questo Ministero in data 21 settembre 2001, protocollo n. 781.818, con la quale si comunica che l'assemblea straordinaria dei soci della società Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. - Firenze del 28 giugno 2001, ha deliberato la sua messa in liquidazione;

Visto il contratto di affitto di azienda stipulato in data 27 luglio 2001 e depositato presso lo studio Ruggiero-Cambi, notai associati in Firenze, tra la società Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. - Firenze, quale concedente, legalmente rappresentata dal liquidatore dott. Luciano Nataloni e l'azienda Firenze tecnologia - Azienda speciale della camera di commercio, industria, artigianato di Firenze, quale affittuaria, legalmente rappresentata dal Presidente del consiglio di amministrazione, ing. Franco Margani, nel quale, tra l'altro, in premessa, si riporta lo sciogli-

mento della società Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. - Firenze, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 28 giugno 2001;

Considerato che il competente ufficio di questo Ministero, con nota del 22 ottobre 2001, prot. n. 785.611, e con nota dell'8 aprile 2002, prot. n. 787.203, ha senza successo richiesto all'organismo Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. - Firenze, copia del verbale di messa in liquidazione deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci della società Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. - Firenze in data 28 giugno 2001;

Preso atto della nota della società Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. in liquidazione - Firenze del 23 aprile 2002, prot. n. 170/AF/02, acquisita in atti di questo Ministero in data 7 maggio 2002, prot. n. 787.277, con cui si comunica:

A) la messa in liquidazione della società Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. - Firenze;

B) la cessione in affitto dell'attività dell'Azienda agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. - Firenze, fra cui il laboratorio Cetace, alla Firenze tecnologia - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Firenze;

C) il trasferimento in via G. Caponsacchi, 4 - 50126 Firenze, della sede sociale della società Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. in liquidazione; senza, peraltro produrre la necessaria documentazione notarile;

Tenuto conto, per quanto precede, che l'organismo Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. in liquidazione, con sede in via G. Caponsacchi, 4 - 50126 Firenze, non è più in possesso dei requisiti richiesti dall'allegato VII della direttiva 89/392/CE, così come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;

Vista la nota di questo Ministero del 17 maggio 2002, prot. n. 787.320, con cui, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990, si è comunicato alla società Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. in liquidazione - Firenze, l'avvio del procedimento di revoca del decreto ministeriale del 23 luglio 1998 di autorizzazione al rilascio di attestati di conformità su dispositivi di sicurezza di cui all'allegato IV - lettera *B* della direttiva 89/392/CE, così come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;

Considerato che è scaduto inutilmente il giorno 15 del mese di giugno 2002, il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, termine dato da questo Ministero per fornire controdeduzioni da parte della società Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. in liquidazione - Firenze;

Decretano:

Articolo unico

È revocata l'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata con decreto ministeriale 23 aprile 1998 all'organismo Agenzia per l'alta tecnologia - CESVIT S.p.a. in liquidazione, con sede legale in via G. Caponsacchi, 4 - 50126 Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro
ONELLI

02A10925

DECRETO 7 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edera - Soc. coop. a r.l.», in Viggiano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata dall'associazione di rappresentanza, in data 24 luglio 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e considerata l'opportunità, data l'importanza dell'impresa, di nominare una terna di commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Edera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Viggiano (Potenza) (codice fiscale n. 00223230764), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958, domiciliato in Napoli, via Cervantes n. 64;

avv. Armando De Bonis, nato a Luzzi (Cosenza) il 20 aprile 1957 ed ivi domiciliato in via Vico I - Inacasa n. 42;

avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957, domiciliata in Lauria (Potenza), via XXV Aprile n. 99,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10921

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 agosto 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Marche, Veneto, la provincia autonoma di Bolzano e la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura delle regioni Marche, Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la regione Marche, la regione Veneto e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, hanno indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.G.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da:

uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche atte a dare vini da tavola e vini a IGT Marche bianco, rosso e rosato nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto atte a dare vini da tavola e vini a IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;

uve raccolte nelle aree viticole della provincia di Bolzano atte a dare vino da tavola;

uve raccolte nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia atte a dare vini da tavola e vini a IGT;

uve raccolte nella provincia di Trieste atte a dare le tipologie a bacca bianca e a bacca rossa di vini da tavola e vini IGT;

uve raccolte nelle aree viticole del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia atte a dare vini spumanti e spumanti di qualità ottenuti dalle varietà di uve di cui all'allegato 1.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. Limitatamente alla provincia di Trieste, per i prodotti destinati a vini da tavola e vini a IGT, è consentito nel limite massimo di 1 grado per la tipologia a bacca bianca e di 1,5 gradi per le tipologie a bacca rossa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 agosto 2002

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI.

Regione Marche:

Albana, Biancame, Bombino bianco, Chardonnay, Fiano bianco, Grechetto, Incrocio Bruni 54, Maceratino, Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca lunga, Montonico bianco, Mostosa bianco, Passerina, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvignon, Tocai Friulano, Trebbiano Toscano, Vernaccia nera, Verdicchio bianco, e Vermentino.

Regione Veneto:

Chardonnay, Traminer Aromatico, Garganega, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Silvaner verde, Tocai friulano, Trebbiano Soave, Trebbiano toscano, Bianchetta trevigiana, Manzoni bianco, Malvasia istriana, Moscato giallo, Moscato bianco, Sauvignon, Veltriner, Marzemina bianca, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Prosecco lungo, Vespaiola, Ornella, Riesling, Cortese, Nosiola, Prosecco, Pedevenda, Vediso, Pinella, Corvina, Corvinone, Lambrusco F.F., Merlot, Molinara, Pinot nero, Rondinella, Schiava grigia, Schiava gentile, Schiava grossa, Teroldego, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lagrein, Marzemino, Negrara, Raboso Piave, Raboso Veronese, Gropello Gentile, Sangiovese, Ancellotta, Freisa, Tocai rosso, Refosco P.R., I.M. 2.15, Malbech, e Franconia.

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Moscato giallo, Moscato rosa, Verduzzo friulano, Riesling.

02A10992

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 agosto 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 1578/02 del 10 agosto 2002 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Gorizia nei giorni 7 e 8 agosto 2002 per chiusura degli sportelli al pubblico «A causa di un guasto che ha messo fuori uso il sistema informatico»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato nei giorni 7 e 8 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 16 agosto 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A10916

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2002.

Revoca del provvedimento n. 73278 del 18 ottobre 2001 di autorizzazione al «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confartigianato Salerno S.r.l.», in Salerno, all'esercizio di attività di assistenza fiscale delle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In virtù delle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone

la revoca del provedimento n. 73278 del 18 ottobre 2001, con il quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale confartigianato Salerno S.r.l.», società a responsabilità limitata con sede in Salerno, via XX Settembre n. 14, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02971680653, in sigla «CAF Art Salerno S.r.l.», veniva autorizzato all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese quale centro di assistenza fiscale imprese e ad utilizzare la parola CAF previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto dispone la revoca dell'autorizzazione «all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese e ad utilizzare la parola CAF previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese» nei confronti della Confartigianato Salerno S.r.l., concessa con provvedimento della scrivente prot. n. 73278 del 18 ottobre 2001.

Tanto in considerazione del venir meno del requisito di cui alla lettera *a)* del provvedimento citato.

La società in argomento, rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione, sig.ra rag. Antonella Di Grado, nata a Salerno il 21 maggio 1972, produceva formale istanza di autorizzazione all'esercizio di attività di assistenza fiscale alle imprese.

Al riguardo la scrivente, verificata la regolarità della domanda , la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale rilasciava formale atto di autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, con provvedimento n. 73278 del 18 ottobre 2002.

All'attualità, con nota prot. n. 752 del 26 giugno 2002, la Confederazione generale italiana dell'artigianato, sita in Roma, via San Giovanni Laterano n. 152, ha comunicato che con atto della giunta esecutiva della Confartigianato del 12 giugno 2002, è stata deliberata l'esclusione dalla Confartigianato, con effetto immediato, della Associazione territoriale confartigianato di Salerno, con sede legale in via del Torrione, 161 - Salerno.

Con il venir meno del vincolo associativo la Confartigianato in Roma, ha, di conseguenza, revocato, a tutti gli effetti, la delega alla costituzione del CAF imprese conferita in data 23 luglio 2001 alla Confartigianato di Salerno.

Copia del presente provvedimento viene inviato all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale gestione tributi, alla Confederazione generale dell'artigianato in Roma e alla società interessata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Decreto legislativo 300 del 30 luglio 1999.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001).

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Decreto 12 luglio 1999, *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999 del direttore del Dipartimento delle entrate.

Il presente atto sarò pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 luglio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A10944

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 30 luglio 2002.

Criteri che le stazioni appaltanti debbono seguire nei casi di annullamento dell'attestazione di qualificazione o di ridimensionamento delle categorie e/o classifiche di qualificazione nonché nel caso di applicazione dell'art. 75, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (Determinazione n. 19/2002).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto;

Sono stati richiesti, da numerose stazioni appaltanti, chiarimenti in ordine ai comportamenti da adottare nel caso in cui ad una gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici partecipi un'impresa nei cui confronti l'Autorità abbia emanato provvedimento di annullamento dell'attestazione di qualificazione (d'ora innanzi attestazione SOA) o di ridimensionamento delle categorie e/o classifiche di qualificazione e nei casi in cui siano da applicare le disposizioni di cui all'art. 75, comma 1, ed in particolare quella di cui alla lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In particolare:

a) il comune di San Gregorio di Catania ha sospeso una procedura di pubblico incanto, poiché alla stessa ha presentato offerta un'A.T.I. in cui partecipa un'impresa alla quale l'Autorità ha annullato l'attestazione SOA;

b) la ANIEM di Sicilia segnala che il comune di Paternò ha aggiudicato un pubblico incanto in cui ha partecipato la medesima impresa di cui sopra e che l'offerta di quest'ultima ha contribuito a determinare la media per calcolare la soglia di anomalia; si chiede dunque se sia possibile stipulare un contratto con la parte restante dell'ATI aggiudicataria o se, al contrario, sia necessario annullare la gara;

c) la RFI - Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato un appalto in favore della stessa impresa cui l'Autorità ha annullato l'attestazione SOA, per il quale non è stato ancora sottoscritto il verbale di cui all'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (attestante il permanere delle condizioni che consentono all'impresa di eseguire i lavori prima di sottoscrivere il contratto), né sono stati consegnati i lavori;

d) il comune di Aci Catena, infine, ha aggiudicato un appalto ad una impresa cui è stato annullato l'attestazione, stipulando anche il relativo contratto; avendo appreso dell'annullamento durante l'esecuzione dei lavori, chiede se debba procedere alla risoluzione del contratto.

Considerato in diritto;

A) In via preliminare, è opportuno considerare che l'attestazione SOA è da ritenersi rilasciata in difetto dei necessari presupposti ove l'impresa abbia reso alla SOA false dichiarazioni oppure abbia presentato alla SOA documenti, quale per esempio certificati di esecuzione dei lavori, che non abbiano trovato sostanziale corrispondenza in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni.

Nel potere di vigilanza e controllo dell'Autorità sul sistema di qualificazione previsto dall'art. 4, comma 4, lettera *i)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rientra anche il potere per l'Autorità di controllare la validità delle attestazioni SOA e, di conseguenza, di annullare o ridimensionare quelle per le quali venga in evidenza che siano state rilasciate in mancanza dei necessari presupposti.

Dal provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell'attestazione SOA consegue (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) l'inserimento nel casellario informatico delle imprese dell'informazione relativa alla sopraggiunta perdita di validità o al ridimensionamento dell'attestazione, con effetti di pubblicità *erga omnes* ed indipendentemente dagli atti che potrà o dovrà assumere la SOA che ha rilasciato l'attestazione in difetto dei necessari presupposti.

Nella determinazione 16/23 del 5 dicembre 2001 [parte II, lettera *h)*], l'Autorità ha ritenuto, sulla base di una interpretazione logico-sistematica delle due disposizioni regolanti le condizioni che impediscono il conseguimento dell'attestazione di qualificazione e le condizioni che precludono la partecipazione alle gare e la stipula dei relativi contratti, ossia, rispettivamente, dell'art. 17, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dell'art. 75, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che il termine annuale previsto dalla seconda disposizione (art. 75) è operante anche per l'altra (art. 17).

Pertanto, in caso dell'annullamento dell'attestazione SOA, il provvedimento comporta, oltre al divieto di partecipazione alle gare per un anno dalla data del provvedimento dell'Autorità, anche il divieto per l'impresa, titolare dell'attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno dalla suddetta data, e tale prescrizione deve essere inserita fra le informazioni del casellario informatico delle imprese.

È, inoltre, evidente che il divieto di partecipare alle gare che consegue dall'annullamento dell'attestazione SOA, in virtù della regola generale contenuta nell'art. 75, lettera *h)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ha un ambito che prescinde dall'importo dell'appalto; ne consegue che nell'anno successivo al provvedimento dell'Autorità l'impresa non può partecipare neanche a gare d'appalto di importo inferiore a € 150.000 pur se, per le stesse, non è richiesto il possesso dell'attestazione SOA.

Nella determinazione n. 10 del 29 maggio 2002 l'Autorità — premesso che in base al disposto dell'art. 75, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, tra le ipotesi che precludono la partecipazione alle gare d'appalto vi è quella relativa al fatto di avere, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici — ha ritenuto che è suo compito, ricevuta dalla stazione appaltante la segnalazione del provvedimento di esclusione dell'impresa dalla gara per il ricorrere dell'ipotesi di cui al menzionato art. 75, comma 1, lettera *h)*, emanare il proprio provvedimento sanzionatorio ed inserire nel casellario informatico delle imprese il divieto per un anno per l'impresa medesima di partecipare alle gare di appalto o di concessione di lavori pubblici indette da qualsiasi stazione appaltante.

Per quanto concerne la decorrenza del detto anno, il dies a quo si rinviene nel momento in cui si faccia uso della falsa dichiarazione in sede di gara e cioè quando viene accertata la falsità della dichiarazione in seguito alla c.d. verifica a campione o al verificarsi della posizione di primo o secondo aggiudicatario. Nel caso di falso successivamente e comunque accertato il detto dies a quo coincide, invece, con il momento della scoperta del falso. In tal senso sono da intendere le indicazioni sulla data di decorrenza del divieto riportate nelle citate determinazioni 16/23 del 2001 e 10 del 2002 (rispettivamente parte II, lettera *H*, e lettera *c)* del disposto).

Va infine considerato che le conseguenze sopra precisate nel caso di annullamento dell'attestazione SOA si verificano anche ove l'Autorità adotti i provvedimenti ex art. 75, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e art. 27 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 34/2000 quali prescritti nelle citate determinazioni 16/23 del 2001 e 10 del 2002 e di seguito ulteriormente chiariti.

B) In entrambe le ipotesi ora dette (annullamento dell'attestazione SOA o dell'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità ex art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) gli effetti sono diversi a seconda delle fasi in cui si trova la procedura di affidamento e la successiva realizzazione dell'opera, e cioè:

a) prima che venga indetta una gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici;

b) dopo la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici, ma prima che scada il termine per la presentazione delle offerte;

c) dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima dell'aggiudicazione;

d) dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto;

e) dopo la stipula del contratto;

f) dopo la consegna dei lavori.

Preliminare all'esame delle conseguenze nell'anzidette ipotesi è la precisazione che l'annullamento dell'attestazione SOA produce effetto se l'aggiudicazione è avvenuta a favore di un concorrente che abbia utilizzato l'attestazione SOA e se altro concorrente non aggiudicatario abbia partecipato alla gara utilizzando l'attestazione SOA.

C) Quanto ai singoli casi sopra elencati, si precisa quanto segue.

Nei casi di cui alle lettere *a)* (prima che venga indetta una gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici) e *b)* (dopo la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici, ma prima che scada il termine per la presentazione delle offerte), risulta pacifico che l'impresa non potrà partecipare alla gara.

Nel caso di cui alla lettera *c)* (dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima dell'aggiudicazione), le stazioni appaltanti, avendo avuto notizia, mediante la consultazione del casellario informatico delle imprese di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, dell'intervenuto annullamento dell'attestazione SOA, o del verificarsi di uno dei casi caso di cui all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dovranno procedere all'esclusione del concorrente dalla gara.

Si aggiunga che nell'ipotesi in cui il ribasso offerto dall'impresa cui sia stata annullata l'attestazione o per la quale si sia venuta in evidenza una delle condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, abbia già contribuito a formare la media per il calcolo della soglia di anomalia (secondo le disposizioni dell'art. 21, comma 1-*bis*, legge n. 109/1994), le stazione appaltanti devono calcolare la nuova soglia e procedere ad aggiudicare l'appalto al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, o al concorrente che abbia presentato la migliore offerta ritenuta congrua, secondo quanto precisato dall'Autorità nella determinazione n. 4 del 26 ottobre 1999.

In questi casi si concreta una situazione pratica analoga a quella prevista dall'art. 10, comma 1-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Com'è noto, la c.d. verifica a campione, disciplinata dalla norma suddetta, si applica ora alle sole gare di appalto al di sotto dei 150.000 euro ed al di sopra di 20.658.276 euro; ma per quelle d'importo compreso fra tali valori il fatto che l'attestazione SOA sia prova dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici (art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), non esclude che il concorrente cui venga annullata l'attestazione SOA risulterà in gara sprovvisto della prova del possesso degli anzidetti requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e da questo punto di vista, dunque, trovarsi in una situazione analoga a quella di un concorrente sorteggiato con verifica a campione. Soprattutto detta situazione legittima l'escussione della cauzione provvisoria che è intesa, come specificato dall'Autorità nella determinazione n. 15 del 30 marzo 2000, a svolgere una funzione di garanzia, non più in riferimento alla stipula del contratto, sebbene alla serietà ed affidabilità dell'offerta. Deve ritenersi anche sussistente l'obbligo di segnalazione del fatto all'Autorità, salvo le valutazioni di competenza in ordine alla praticabilità o meno, in questi casi, del procedimento per l'irrogazione di sanzioni.

Nel caso di cui alla lettera *d)* (annullamento dell'attestazione SOA o venire in evidenza di una delle condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto) occorre distinguere a seconda che l'attestazione SOA annullata sia quella dello stesso aggiudicatario o di un altro concorrente non aggiudicatario.

Nel primo caso, il contratto non può essere stipulato e, di conseguenza, è anche impossibile sottoscrivere il verbale di cui all'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, essendo venute meno, come detto, le condizioni che consentono di procedere alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Pertanto le stazioni appaltanti, come nell'ipotesi precedenti e per le stesse ragioni, procederanno all'annullamento in via di autotutela dell'aggiudicazione, all'esclusione dalla gara dell'aggiudicatario, all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione all'Autorità per le valutazioni di sua competenza, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione. Un'eventuale aggiudicazione al secondo classificato, infatti, non sarebbe possibile, poiché per effetto dell'annullamento si ha una modifica del calcolo della soglia di anomalia.

Nel secondo caso (annullamento dell'attestazione SOA o venire in evidenza di una delle condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, di un concorrente non aggiudicatario), occorrerà effettuare una prova di resistenza, ossia valutare se l'esclusione del ribasso offerto da quell'impresa dal calcolo della media utilizzata per la determinazione della soglia di anomalia, comporti una diversa individuazione dell'aggiudicatario. In caso affermativo, si procederà ad una nuova aggiudicazione, con annullamento della precedente; in caso negativo, si confermerà la precedente aggiudicazione.

La stessa soluzione (prova di resistenza, eventuale rinnovazione dell'aggiudicazione) si ha nel caso di consegna anticipata dei lavori (art. 129, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), anche se i lavori, in quanto anticipatamente consegnati, sono in corso di esecuzione.

Quanto ai casi di cui alle lettere *e)* ed *f)* (annullamento dall'attestazione SOA o venire in evidenza di una delle condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in corso) occorre ugualmente distinguere l'ipotesi in cui i fatti riguardino l'impresa aggiudicataria oppure un'altra impresa.

Nel primo caso, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed a risolvere il contratto con l'impresa aggiudicataria (in giurisprudenza si ritiene che si debba parlare piuttosto che di risoluzione del contratto di nullità del medesimo, vedi T.A.R. Campania-Napoli, sez. I, 29-5-2002, n. 3177). Ciò in quanto l'annullamento dell'attestazione SOA, fa venir meno un presupposto essenziale per la stipula del contratto medesimo e per la esecuzione dei lavori (art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Si dovrà, quindi, procedere alla rinnovazione della procedura di gara senza che sia possibile il subentro del secondo classificato, stabilito in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario (ove la stazione appaltante lo abbia previsto nel bando), in quanto l'annullamento dell'attestazione SOA non è assimilabile ad una normale risoluzione del contratto per inadempimento. L'annullamento dell'attestazione SOA fa si che la gara deve ritenersi aggiudicata ad un soggetto sprovvisto dei necessari requisiti di partecipazione mentre la risoluzione per inadempimento si fonda sul successivo comportamento dell'impresa aggiudicataria in fase esecutiva: di qui la possibilità, ove la stazione appaltante lo abbia previsto nel bando, di interpellare il secondo classificato ai sensi dell'art. 10, comma 1-*ter*, legge n. 109/1994.

Inoltre giova ripetere che se l'annullamento dell'aggiudicazione dipende, nel caso in esame, da ragioni tecnico-sostanziali, cioè dal mancato possesso dei requisiti necessari per garantire una corretta esecuzione dell'opera, è difficile ipotizzare un qualsiasi interesse pubblico a mantenere in vita l'aggiudicazione ad un'impresa che ex post risulti priva della professionalità necessaria per assicurare la realizzazione dell'opera in modo professionalmente corretto. In questo caso è riscontrabile la sussistenza *in re ipsa* dell'interesse pubblico all'annullamento, e risulta così soddisfatto anche il requisito dell'attuale, preciso e concreto interesse pubblico all'annullamento stesso, non riconducibile alla mera esigenza di ripristino della legalità (Cons. di Stato, sez. VI, 1-3-1996, n. 281, Cons. di Stato, sez. IV, 11-02-1999, n. 150; Cons. di Stato, sez. VI, 14-1-2000, n. 244; Cons. di Stato, sez. V, 3-2-2000, n. 661; Cons. di Stato, sez. V, 15-6-2001, n. 3176). La riapertura della procedura di aggiudicazione trova anche fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, il quale autorizza anche il riesame degli atti già adottati, ove giustificato da circostanze sopravvenute (quale risulta, prima facie, l'annullamento dell'attestazione SOA). L'obbligo di dare esplicita e puntuale motivazione del potere esercitato (Cons. di Stato, sez. IV, 29-5-1998, n. 900) trova, nel riferimento alla situazione sostanziale precisata, mancato possesso dei requisiti necessari per garantire una corretta esecuzione dell'opera, il suo elemento sufficiente.

Nel secondo caso, invece, occorrerà effettuare la medesima prova di resistenza prima ricordata. In caso di esito positivo di tale prova (diversa individuazione dell'aggiudicatario), specie se i lavori siano già in corso, una eventuale risoluzione del contratto stipulato con l'iniziale aggiudicatario, appare difficilmente percorribile. La stazione appaltante, infatti, dovrà attentamente valutare i provvedimenti da adottare, tenendo conto delle molteplici esigenze in gioco, tra cui spicca, indubbiamente, l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, ma anche il mantenimento dell'affidamento dell'impresa aggiudicataria (per la tutela dell'affidamento delle parti private: Cons. di Stato, sez. V, 3-2-2000, n. 661 e Cons. di Stato, sez. V, 15-6-2001, n. 3176). Nessun problema si pone, invece, nel caso di esito negativo della prova di resistenza e nessun provvedimento sarà da assumere da parte della stazione appaltante.

D) Altro caso e quello in cui l'attestazione SOA venga annullata solo parzialmente, ossia ridimensionata per categorie e/o classifiche. Questa ipotesi si verifica qualora le attestazioni siano state ritenute erronee, cioè l'Autorità ha rilevato che la SOA non ha correttamente esercitato l'attività di attestazione secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dall'Autorità medesima. In tal caso possono essere adottate le medesime soluzioni di cui sopra, fatta salva l'ipotesi che l'attestazione anche dopo la modifica è idonea per i lavori da affidare o affidati.

E) Per quanto riguarda la individuazione degli effetti dell'annullamento dell'attestazione SOA o del venire in evidenza di una delle condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 nel caso delle associazioni temporanee di imprese, il presupposto logico da cui occorre partire è che l'annullamento si fonda su di un fatto coincidente,

in via sostanziale, con il difetto dei requisiti per la partecipazione alle gare, per stipulare il contratto e per eseguire i lavori, per cui la situazione risulta analoga a quella disciplinata dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che appunto sul difetto sopravvenuto di taluni requisiti si fonda. Siccome l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000 stabilisce gli effetti del venir meno di taluni dei requisiti anzidetti non vi è ragione per non far riferimento ai precetti in questo contenuti al fine di individuare i provvedimenti da adottare dalle stazioni appaltanti nell'ipotesi in esame.

F) Un'ulteriore problematica concerne, poi, il caso delle gare d'appalto inferiori a 150.000 euro, per la partecipazione alle quali non è obbligatoria l'attestazione SOA (le imprese possono infatti parteciparvi dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Qualora, però, le imprese siano attestate da una SOA e vogliano avvalersi dell'attestazione in simili gare, la prova del possesso dei requisiti di carattere speciale è pur sempre fornita mediante l'esibizione dell'attestazione. Ne consegue che le soluzioni per il caso di annullamento di quest'ultima sono le stesse sopra illustrate.

Sulla base delle suesposte considerazioni, nei casi di annullamento dell'attestazione di qualificazione o di ridimensionamento delle categorie e/o classifiche di qualificazione nonché nel caso di applicazione dell'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, le stazioni appaltanti devono tener conto dei seguenti criteri:

a) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA, oppure il venire in evidenza di un caso di applicazione dell'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, intervengano prima della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici, oppure dopo la pubblicazione del bando ma prima che scada il termine per la presentazione delle offerte, l'impresa non potrà partecipare alla gara;

b) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA, oppure il venire in evidenza di un caso di applicazione dell'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, intervengano dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima dell'aggiudicazione, si esclude il concorrente dalla gara e si escute la relativa cauzione provvisoria e si segnala il fatto all'Autorità per le valutazioni di sua competenza;

c) qualora l'offerta dell'impresa cui sia stata annullata l'attestazione SOA, o per la quale sia venuta in evidenza uno dei casi di applicazione dell'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, abbia già contribuito a determinare la media per il calcolo della soglia di anomalia, si procederà al calcolo della nuova soglia e si procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala o al concorrente che abbia presentato la migliore offerta ritenuta congrua;

d) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA, oppure il venire in evidenza di uno dei casi di applicazione dell'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, intervengano dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto:

1) se si tratta dell'attestazione del concorrente-aggiudicatario, non si potrà sottoscrivere il verbale di cui all'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e si dovrà escludere dalla gara l'aggiudicatario nonché escutere la relativa cauzione provvisoria e segnalare il fatto all'Autorità per le valutazioni di sua competenza; verrà quindi determinata la nuova soglia di anomalia per procedere ad una nuova aggiudicazione;

2) se si tratta dell'attestazione di un concorrente non aggiudicatario, occorrerà effettuare la c.d. prova di resistenza per valutare se l'esclusione del ribasso offerto da quell'impresa dal calcolo della media impiegata per la determinazione della soglia di anomalia, comporti una diversa indicazione dell'aggiudicatario; in caso affermativo, si dovrà procedere ad una nuova aggiudicazione; in caso negativo, si confermerà la precedente aggiudicazione; la stessa soluzione (prova di resistenza, eventuale rinnovazione delle procedure) si seguirà nel caso di consegna anticipata dei lavori ex art. 129, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, anche se i lavori, anticipatamente consegnati, siano già in corso;

e) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA, oppure il venire in evidenza di uno dei casi di applicazione dell'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, intervengano dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in corso:

1) se si tratta dell'attestazione dell'aggiudicatario, si dovrà annullare l'aggiudicazione e sciogliere il contratto con l'impresa esecutrice, rinnovando la procedura di gara;

2) se si tratta dell'attestazione di un concorrente non aggiudicatario, si effettuerà la medesima prova di resistenza di cui sopra; in caso di esito positivo di tale prova (diversa individuazione dell'aggiudicatario), specie se i lavori siano già in corso, si valuteranno attentamente i provvedimenti da adottare, tenendo conto dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e dell'interesse al mantenimento dell'affidamento dell'impresa aggiudicataria;

f) qualora l'attestazione SOA venga ridimensionata per categorie e/o classifiche si adotteranno le medesime soluzioni di cui ai precedenti punti, fatta salva l'ipotesi che l'attestazione anche dopo la modifica e idonea per i lavori da affidare o affidati;

g) qualora in una gara d'appalto di importo inferiore a 150.000 euro, l'impresa abbia speso in gara l'attestazione SOA e questa sia stata annullata, si adotteranno le stesse soluzioni sopra illustrate;

h) qualora in una gara d'appalto di importo inferiore a 150.000 euro, venga in evidenza di uno dei casi di applicazione dell'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si adotteranno le stesse soluzioni sopra illustrate;

i) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA o il venire in evidenza di una delle condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 riguardi la mandataria o una mandante di una associazione temporanea di imprese si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Roma, 30 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A10982

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 19 agosto 2002.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli statuti delle università;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, con cui è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Visti i propri decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 1996, 27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000, con i quali è stato modificato lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Vista la proposta di modifica allo statuto approvata dal senato accademico nella seduta del 22 maggio 2002;

Visti i pareri favorevoli alla modifica espressi dal consiglio di amministrazione, dal consiglio della ricerca, dal consiglio del personale e dal consiglio degli studenti;

Vista la deliberazione definitiva di modifica dello statuto, adottata dal senato accademico nella sua composizione allargata nella seduta del 17 luglio 2002;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca espresso in data 1° agosto 2002, prot. n. 2140;

Considerato pertanto che le modifiche, approvate dal senato accademico dell'Università degli studi di Ferrara, con le formalità previste dall'art. 60 dello statuto, debbano ritenersi operative;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 15 dello statuto dell'Università degli studi di Ferrara, è sostituito dal seguente:

«Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti dagli iscritti alle singole facoltà dell'Ateneo in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250. Gli iscritti ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione hanno un rappresentante ciascuno».

Il testo dell'articolo diviene pertanto il seguente:

«Art. 15 *(Consiglio degli studenti).* — 1. Il consiglio degli studenti è organo collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Il consiglio degli studenti:

a) adotta il proprio regolamento interno;

b) esprime parere, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo;

c) fornisce pareri sulle questioni sottoposte al senato accademico; in particolare esprime pareri motivati sui piani di sviluppo dell'Università;

d) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;

e) esprime pareri e formula proposte al consiglio di amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;

f) propone al consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per la ripartizione dei fondi;

g) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi collegiali dell'Università ove non altrimenti previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture;

h) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti dagli iscritti alle singole facoltà dell'Ateneo in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250. Gli iscritti ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione hanno un rappresentante ciascuno.

4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potrà prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti.

5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente ed il segretario».

Ferrara, 19 agosto 2002

Il rettore: CONCONI

02A10943

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente una variante gestionale dell'impianto di depurazione già autorizzato e operante presso la piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non, in località Paduletta in comune di Livorno, presentato dalla Azienda ambientale di pubblico servizio (A.AM.P.S.), in Livorno.

In data 31 luglio 2002 con il DEC/VIA/7540 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente una variante gestionale dell'impianto di depurazione già autorizzato e operante presso la piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non, in località Paduletta in comune di Livorno, presentato dalla Azienda ambientale di pubblico servizio (A.AM.P.S.) con sede in via Bandi, 15 - 57100 Livorno.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10839

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo all'ampliamento volumetrico in altezza della esistente discarica di II categoria tipo B da realizzare all'interno dell'area di proprietà dell'acciaieria I.S.P. S.r.l., in Cremona.

In data 23 aprile 2002 con il DEC/VIA/7116 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale: negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'ampliamento volumetrico in altezza della esistente discarica di II categoria tipo B; positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla nuova discarica per rifiuti inertizzati, classificati «non pericolosi» ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, da realizzare all'interno dell'area di proprietà dell'Acciaieria ISP S.r.l, ferma restando l'adozione delle misure di mitigazione ambientale indicate nello Studio di impatto ambientale ed a condizione del rispetto delle prescrizioni in merito al progetto concernente il progetto di una discarica di II categoria, tipo B per rifiuti già tossico nocivi inertizzati presso l'insediamento industriale della ditta proponente da realizzare nel comune di Cremona, in località Acquaviva, zona Porto Canale, presentato dalla società Acciaieria I.S.P. di Cremona S.r.l., con sede legale a Cremona, via Acquaviva, 18 - 26100 Cremona.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10840

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente il Sistema tangenziale di Forlì (tangenziale est, tangenziale ovest, asse di arroccamento) da realizzarsi in comune di Forlì, presentato dalla società ANAS, compartimento Emilia-Romagna, in Bologna.

In data 10 maggio 2002 con il DEC/VIA/7125 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positiva con prescrizioni in merito al progetto concernente il sistema tangenziale di Forlì (tangenziale est, tangenziale ovest, asse di arroccamento) da realizzarsi in comune di Forlì, presentato dalla società ANAS Compartimento Emilia-Romagna, con sede in via Masini, 8 - 40126 Bologna.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10841

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente la realizzazione di una centrale di cogenerazione a ciclo combinato in comune di Orta di Atella, presentato dalla società SITEL S.p.a., in Sesto San Giovanni.

In data 10 maggio 2002 con il DEC/VIA/7126 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente la realizzazione di una centrale di cogenerazione a ciclo combinato in comune di Orta di Atella (Caserta), presentato dalla Società SITEL S.p.a., con sede il v.le Italia, 592 - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10842

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente la realizzazione di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato da 121 MW termici in comune di Vercelli, presentato dalla società ATEL Centrale termica Vercelli S.r.l., in Milano.

In data 10 maggio 2002 con il DEC/VIA/7128 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente la realizzazione di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato da 121 MW termici in comune di Vercelli, presentato dalla società ATEL Centrale termica Vercelli S.r.l., con sede in via Alberto Mario, 65 - 20149 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10888

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto dei lavori di adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia dell'autostrada Milano-Napoli (A1) nel tratto compreso tra lo svincolo d'interconnessione con il raccordo autostradale di Casalecchio (km 195 + 400) ed il confine comunale fra Casalecchio di Reno e Sasso Marconi (km 199 + 520), da realizzare in comune di Casalecchio di Reno, presentato dalla Società autostrade S.p.a., in Roma.

In data 21 maggio 2002 con il DEC/VIA/7138 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, in merito al progetto dei lavori di adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia dell'autostrada Milano-Napoli (A1) nel tratto compreso tra lo svincolo d'interconnessione con il Raccordo autostradale di Casalecchio (km 195 + 400) ed il confine comunale fra Casalecchio di Reno e Sasso Marconi (km 199 + 520), da realizzare in comune di Casalecchio di Reno (Bologna), presentato dalla Società autostrade S.p.a., con sede in via Bergamini, 50 - 00159 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10889

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente un impianto di inertizzazione di ceneri da elettrofiltro e caldaie e di polveri da filtro a maniche da realizzare nel nuovo inpianto di preselezione e termoutilizzazione RSU di Milano, presentato dall'Azienda milanese servizi ambientali, in Milano.

In data 24 maggio 2002 con il DEC/VIA/7176 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, in merito al progetto concernente un impianto di inertizzazione di ceneri da elettrofiltro e caldaie e di polveri da filtro a maniche da realizzare nel nuovo inpianto di preselezione e termoutilizzazione RSU di Milano, presentato dall'Azienda milanese servizi ambientali (A.M.S.A.), con sede in via Olgettina, 25 - 20100 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10890

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente la riprofilatura della discarica di seconda categoria tipo B Vals.Eco, in località Casalunga Vighizzolo, in comune di Montichiari, presentato dalla società Systema S.r.l., in Montichiari.

In data 24 maggio 2002 con il DEC/VIA/7177 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, in merito al progetto concernente la riprofilatura della discarica di seconda categoria tipo B Vals.Eco, in località Casalunga Vighizzolo, in comune di Montichiari (Brescia), presentato dalla società Systema S.r.l., con sede in via L. Pirandello, 35 - località Fascia d'Oro - 25018 Montichiari (Brescia).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10891

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente un pozzo di ricerca di idrocarburi denominato «Cascina Favorita 1 Dir» in sostituzione del sondaggio «Cascina Michelina 1 Dir», in comune di Vigevano, presentato dalla società ENI S.p.a. - Divisione AGIP, in S. Donato Milanese.

In data 3 giugno 2002 con il DEC/VIA/7186 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo in merito al progetto concernente un pozzo di ricerca di idrocarburi denominato «Cascina Favorita 1 Dir» in sostituzione del sondaggio «Cascina Michelina 1 Dir», in comune di Vigevano (Pavia), presentato dalla società ENI S.p.a. - Divisione AGIP, con sede in Palazzo Uffici - via Emilia, 1 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10892

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreto di conferimento di onorificenza al merito della Repubblica italiana

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2002 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 gennaio 1982, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana al dott. Antonio Vinaccia.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982, pag. 11, IV colonna, rigo 15 (elenco Cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

02A10847

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla Acque di San Francesco S.p.a., in Acquasparta, a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale «Amerino» in contenitori PET con polimero denominato marpet-MC80.

Con determinazione dirigenziale n. 6707 del 24 luglio 2002 la Acque di San Francesco S.p.a., con sede in Acquasparta (Terni) è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale «Amerino» in contenitori PET con polimero denominato Marpet-MC80.

02A10941

Autorizzazione alla Sangemini S.p.a. di San Gemini a produrre e mettere in vendita le acque minerali «Sangemini», «Antiche sorgenti Umbre-Fabia» e «Fonte Aura», in contenitori PET con polimeri denominati cleartuf P76, marpet-MC80, lighter C936 ed MG ultra.

Con determinazione dirigenziale n. 6706 del 24 luglio 2002 la Sangemini S.p.a., con sede in San Gemini (Terni) è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita le acque minerali «Sangemini», «antiche sorgenti Umbre-Fabia» e «Fonte aura» in contenitori PET con polimeri denominati cleartuf P76, marpet-MC8O, lighter C936 ed MG ultra.

02A10904

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Due Sapori - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Volano.

Con deliberazione dirigenziale n. 766 dell'8 agosto 2002, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Due Sapori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Volano, via Stazione n. 13, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Carlo Delladio con studio in Trento, via Torre Verde n. 27.

02A10942

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Autorizzazione alla società S.I.A.B. S.n.c. di Trotta Marco e C., in Fratte, alla produzione e vendita, nello stabilimento industriale in Salerno, dell'acqua minerale «Vitologatti».

Con decreto dirigenziale n. 1585/A.G.C. 12 del 31 luglio 2002, la società S.I.A.B. S.n.c. di Trotta Marco e C., con sede in Fratte (Salerno), alla via C. Gatti n. 12, codice fiscale n. 001888970651, è stata autorizzata alla produzione e vendita, nello stabilimento industriale sito in Salerno, dell'acqua minerale «Vitologatti», utilizzando la miscela di acque minerali provenienti dalle sorgenti individuate con le lettere A, B, C e D nella planimetria allegata al decreto di concessione, e dell'acqua minerale proveniente dalla sorgente «Giada».

L'imbottigliamento avverrà in contenitori PET della capacità di 0,5 e 1,5 litri e in contenitori in vetro della capacità di 0,5 e 1,0 litri.

02A10819

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Danila Cossutta, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria «Košuta» del suo cognome, è stato revocato ai sensi della legge n. 114/1991 con decreto prefettizio n. 1.13/2-372/02 di data 12 agosto 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti il precedente decreto n. 11419/2915-29 del 12 maggio 1932, con il quale il cognome del sig. Antonio Košuta, nato il 24 gennaio 1887, era stato ridotto nella forma italiana di «Cossutta», con estensione alla moglie Giovanna Bogatec ed ai figli Danila, Ilda, Ladislao e Antonia.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Danila Cossutta, nata a Trieste il 20 luglio 1914 e qui residente a Santa Croce n. 352 è ripristinato nella forma originaria di «Košuta».

02A10820

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651205/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035